

# BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



N. 17

Anno 2014

Centro Studi Storici Alta Valtellina

# **BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA**



N. 17 - Anno 2014

# L'imposta di soggiorno

## *e altre tasse applicate agli stabilimenti termali*

Anna Lanfranchi

La recente reintroduzione dell'imposta di soggiorno quale cespite finanziario a sostegno dell'economia locale, ha sollevato perplessità e qualche resistenza all'interno delle località turistiche (valtellinesi e non) investite dal suo gettito e fra gli stessi operatori di categoria si registrano differenti posizioni su tale argomento, sicché a tutt'oggi sul nostro territorio essa viene applicata in modo disomogeneo e rimane lo specchio di un'offerta turistica tutt'altro che unitaria e coesa.<sup>(1)</sup>

I dissensi legati a questo particolare tributo non sono una novità del nostro tempo, benché spesso vi sia la tendenza a connotare il presente in modo peggiore rispetto al passato; sin dall'epoca del suo esordio nel Regno Lombardo-Veneto, infatti, l'imposta di soggiorno è stata percepita in modo ostile se non addirittura boicottata, come d'altronde accade ancora oggi in certe circostanze a causa della generale avversione verso l'intero sistema di prelievo fiscale.

I Bagni di Bormio – e non poteva essere altrimenti – non si sottrassero alla *longa manus* dell'Erario, che individuava nella loro naturale funzione ricettiva una sicura fonte di reddito, soprattutto dopo la realizzazione dei Bagni Nuovi che, nelle intenzioni dei promotori, avrebbero dovuto attirare un'esclusiva moltitudine di clienti.<sup>(2)</sup>

Non bisogna tuttavia cadere nel luogo comune di ritenere il Fisco un apparato avido solo di incamerare denari: le diverse imposizioni di cui furono oggetto i Bagni di Bormio, infatti, erano state pensate soprattutto per ripianare la situazione di dissesto finanziario che gravava sui comuni sociali<sup>(3)</sup> comproprietari degli stabilimenti, costretti a ricorrere con sempre

(1) Con decreto lgs n. 23/2001 all'art. 4, è stata concessa la facoltà di imporre a livello comunale una tassa di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive delle località turistiche o delle città d'arte, risultanti da appositi elenchi. L'entità del gettito viene definita a livello locale e varia a seconda delle tipologia di prestazione offerta al turista.

(2) I Bagni Nuovi furono eretti tra il 1830 e il 1836.

(3) I comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, che detenevano in comunanza alcuni beni gestiti da un'assemblea costituita dai deputati di ogni comune (si veda la nota n. 5).



maggiore frequenza all'accensione di prestiti o all'aumento delle sovrimposte sull'estimo<sup>(4)</sup> per affrontare i crescenti costi di gestione e manutenzione delle loro proprietà.<sup>(5)</sup>

Vediamo nel dettaglio alcune delle tasse che, a vario titolo e in varia misura, interessarono le strutture legate al turismo termale (i Bagni Vecchi e Nuovi)

<sup>(4)</sup> *Vi hanno due specie di imposte (o carichi) sull'estimo, vale a dire, la universale o regia e la comunale o locale, detta sovrimposta. La prima è destinata a supplire alle spese che interessano tutto lo Stato; e colpisce tutti i possessi che si trovano compresi nello Stato medesimo. La seconda riguarda quelle spese soltanto che occorrono al comune, e vi assoggetta unicamente gli stabili che si trovano nel circondario di quel tal comune.* "Regolatore Amministrativo teorico-pratico ad uso degli impiegati amministrativi in genere (...) compilato da Leone Fontana. Titolo V – Censo", Milano 1847, p. 7. Stefano Jacini, nella famosa relazione economica sulla provincia di Sondrio, dichiara: *Le spese comunali nei paesi di montagna sogliono essere molto maggiori che non in quelli di pianura, a cagione della piccolezza dei Comuni. In Valtellina si aggiungono spese straordinarie per guardie e squadriglie boschive, per passività derivanti dal possesso di beni comunali in cui il ricavo reale non compensa le spese, cosicché ho sott'occhio un lungo elenco di Comuni in cui le sovrainposte comunali pareggiano, e talvolta superano, le erariali.* S. JACINI, *Sulle condizioni economiche della provincia di Sondrio*, ristampa anastatica, Sondrio 1963, p. 47.

<sup>(5)</sup> Tra queste vi erano boschi, prati, i due stabilimenti termali, le acque di S. Caterina, il *Cortivo*, il portico del mercato in Bormio colla grossa campana sulla Torre Parrocchiale, lo stabile denominato *Antica Dogana* e il palazzo ad uso di ufficio e carceri della Pretura. Una *Nota dei beni stabili di ragione del Distretto di Bormio* compilata nel 1841 ci illumina sugli introiti derivanti da queste comproprietà: i Bagni Nuovi e Vecchi erano affittati in complesso per annue lire 7637,10; i fondi, la casa e le acque acidule di S. Caterina per lire 900; il portico sulla piazza di Bormio per lire 49; l'alpe *pascolivo* detto del Gallo per lire 216; l'alpe *pascolivo* detto di Federia per lire 370; l'alpe *pascolivo* del Braulio, prodotto annuo della tassa sul bestiame pascolante dei comuni di Bormio e Valdisotto, che ne hanno diritto per lire 360; il tutto per un totale di lire 9532,10 annue.

**BAGNI di BORMIO**  
**ALTA VALTELLINA**  
**STAZIONE BALNEARIA E CLIMATICA DI PRIMO ORDINE**

Grandioso parco di conifere -  
Bagni termali (38°-48°) - Fanghi -  
Grotta sudatoria naturale (28°-36°)  
- Piscine termali da nuoto - Fonte  
Pliniana - Acqua Alcalina diure-  
tica antilittica - Idroterapia - Elet-  
troterapia - Ginnastica medica -  
Massaggio.

**BAGNI NUOVI**  
(AN. M. 1870)  
**CASA DI PRIMO ORDINE**

**BAGNI VECCHI**  
(AN. M. 1810)  
**CASA DI SECONDO ORDINE**

Aperti dal 1 Giugno al 30 Settembre

Illuminazione elettrica - Posta e  
telegrafo - Lawn-Tennis - Salone di  
conversazione - Sala da biliardo  
- Autogarage - Automobili postali  
per Tirano e diligence per lo Stelvio.

Prezzi ridotti in Giugno e Settembre

Direzione Sanitaria: **Dott. Prof. CARLO MORESCHI**  
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA.  
Per schiarimenti rivolgersi all'Amministrazione a **BORMIO**

## APPENDICE.

### Norme per l'esazione ed erogazione della tassa di cura per gli stabilimenti balneari di Troscore, S. Pellegrino, Tartavalle e Masino.

- § 1. All'oggetto di procurare i mezzi onde migliorare gli Stabilimenti balneari di Lombardia, viene imposta ai balneanti una tassa di cura.
- § 2. Per ora questa tassa è limitata agli Stabilimenti balneari di S. Pellegrino, di Troscore, di Tartavalle e del Masino.
- § 3. La tassa di cura è di lire 6 per tutti gli Esteri indistintamente, e per quei Nazionali, i cui ricapiti di viaggio portano il bollo di lire 1, 50; e di lire 3 per i Nazionali con ricapito di viaggio portante il bollo di centesimi 30.
- § 4. Sono esenti da ogni tassa i fanciulli al di sotto di 10 anni, i domestici che accompagnano i loro padroni; i contadini, operai, e giornalieri della provincia in cui esiste la sorgente minerale, nel caso in cui la qualifica come sopra risulti dai ricapiti di viaggio in bollo di centesimi 30, ed indistintamente gli individui iscritti nel ruolo di popolazione del Comune ove trovano la fonte stessa.  
Sono pure esenti dalla tassa coloro che si recano alle fonti minerali per altro scopo che quello di cura, sempre che non vi si trattengano oltre due giorni, nel qual caso devono soggiacere alla tassa loco competente, qualunque sia la causa che essi allegassero dell'ulteriore dimora nel luogo balneare.
- § 5. Nei luoghi di bagni dove risiede la Deputazione all'amministrazione comunale, spetta a questa il ricevere l'importo della tassa, e nei luoghi ove non risiede la Deputazione ne viene incaricata una proba persona a cura dell'I. R. Commissariato distrettuale.
- § 6. L'Ispettore politico determina l'esatta della tassa, od accorda l'esenzione. Esso tiene giusta le esadole n. 1 e 2 un libro bollettario a madre e figlia, la qual ultima deve servire di reversale che autorizza la Deputazione a ricevere la tassa, o ad iscriverne l'accordata esenzione. Il pagamento non può essere fatto che nelle mani della Deputazione o della persona di fiducia, come al paragrafo precedente, e deve seguire subito dopo la consegna dei fogli di notificazione. I proprietari di case, e chiunque dà alloggio, sono responsabili in solido del pagamento della tassa.
- § 7. Tanto nel caso di pagamento, come di esenzione dalla tassa, l'Ispettore ne fa annotazione sul ricapito di viaggio, e trattandosi di ricapiti che si trasportano in Ufficio, anche sullo scontrino rilasciato alle parti. La Deputazione poi conserva ordinatamente le relative reversali.
- § 8. Terminata la stagione della cura balneare, l'Ispettore politico trasmette direttamente all'I. R. Commissariato distrettuale il libro bollettario delle reversali coll'indicazione sommaria del numero degli individui che pagarono la tassa di lire 6, di quelli che non pagarono che lire 3, e degli esentati, non che del complessivo prodotto.
- § 9. La Deputazione poi o la persona di fiducia per sua parte compila l'elenco generale dei balneanti; in apposite rubriche del medesimo nota le singole tasse esatte, e le esenzioni; lo corredo delle reversali tanto di pagamento che di esenzione, e lo trasmette insieme coll'intera somma incassata all'I. R. Commissario distrettuale del luogo.
- § 10. Il prodotto delle tasse deve essere esclusivamente erogato in opere di utilità locale, abbellimento degli Stabilimenti balneari di proprietà comunale; miglioramento delle vie di comunicazione; costruzione di passeggi, viali, ridotti ecc. ecc., sopra proposizione delle rispettive Deputazioni all'Amministrazione comunale, da prodursi e discendersi nelle vie regolari, e previa placitazione dell'I. R. Luogotenente.  
Queste norme verranno riassunte in un avviso, e pubblicate nei Comuni ove esistono gli Stabilimenti balneari, e negli Stabilimenti stessi.

Norme per l'esazione della tassa di cura (appendice alle "Istruzioni per gl'Ispettori presso gli stabilimenti balneari in Lombardia durante la stagione dei Bagni", 1856)

e idropinico (la fonte ferruginosa di S. Caterina); alcune furono applicate con continuità, alcune rimasero solo delle proposte, per altre ancora si trattò di imposizioni estemporanee, di breve durata e che – oltretutto – non furono applicate con rigorosa meticolosità. Con una necessaria precisazione: nell’800 il termine “tassa” viene utilizzato nell’accezione più pura e cioè un corrispettivo pagato per il ricorso ad un servizio appositamente scelto (quello che oggi chiameremmo semplicemente “prezzo” o “costo” di un bene e/o servizio): l’accesso alle vasche, il sorseggio dell’acqua ferruginosa o dell’acqua della fonte Pliniana, l’uso del biliardo, il transito lungo la strada di S. Caterina, il ricorso alla *donna ventosante*, ecc.

### ***Dazio sul consumo***

Il dazio sul consumo era una contribuzione di antica istituzione che gravava sulla vendita di alcune derrate alimentari.<sup>(6)</sup> I Bagni Vecchi ne erano soggetti in virtù del servizio di osteria fornito ai forestieri che vi alloggiavano, servizio che a Bormio era rigorosamente contingentato<sup>(7)</sup> e che i capitoli di locazione cercavano di disciplinare per evitare abusi e sopraffazioni: così nel 1628 l’oste era obbligato a vigilare affinché il pane fosse *ben atto e ben ordinato con ogni diligenza* e venduto al massimo *a 1 soldo in più del prezzo stabilito nelle grida*, il pane di segale *a 3 centesimi in più*, il vino *1 soldo in più al boccale*, mentre nel 1818, più genericamente, si precisava che lo stabilimento di S. Martino era *esente per ora d’aggravi e di censo*, tranne che per il *dazio sul consumo* riscosso dall’Impresario dei Dazi.<sup>(8)</sup> Una lettera del 1827 rivela qualche altro dettaglio sul trattamento economico in uso ai Bagni Vecchi e sulle speculazioni attuate dagli affittuari per ottenere qualche guadagno extra. Ad esempio la maggiorazione del costo delle derrate spacciate ai clienti per compensare la gratuità dell’accesso alle vasche o ancora gli stratagemmi per impedire ai terrieri *d’avere i letti e le stanze al mite prezzo stabilito nel contratto*, perché gli affittuari nei giorni di grande concorso sanno schermirsi col far comparire

<sup>(6)</sup> *I dazi interni, o dazi di consumo in significato ristretto, vengono riscossi al momento della introduzione di determinati generi nei comuni chiusi, cioè muniti di barriere custodite da appositi agenti, nella presunzione che siano in questi smerciati e consumati entro un periodo più o meno breve. Le merci in transito vengono quindi escluse. Nei comuni aperti, invece, il dazio è riscosso al momento dell’introduzione dei prodotti tassati nelle botteghe che ne effettuano la vendita al minuto (...). I dazi interni erano per le finanze locali il provento più rilevante, superando per talune grandi città italiane la metà dell’entrate effettive. Per l’importanza del gettito ottenuto, il dazio al consumo restò in vigore sino all’epoca contemporanea, venendo abolito definitivamente solo nel 1930.* Tratto da Treccani *Enciclopedia Italiana* (1931).

<sup>(7)</sup> Gli statuti di Bormio (come quelli di Valtellina) decretavano il controllo pubblico di molte attività legate al commercio: il numero delle osterie, pertanto, era tassativamente fissato in quanto le merci che vi si vendevano (in particolar modo il vino) erano sottoposte a severi limiti di prezzo.

<sup>(8)</sup> Nel 1837 l’affittuario dei Bagni Antonio Helzer risulta *subappaltatore dei Dazi al Consumo*.

*pre-occupate le stanze ed i letti migliori dai balneanti estranei al distretto, ma dai quali ritraggono maggior prezzo.* Un viaggiatore francese, con una certa altezzosità, denunciava la totale negligenza del servizio e assicurava che, arrangiandosi con i propri mezzi, il soggiorno sarebbe costato la metà, pur riconoscendo la prelibatezza del vino.<sup>(9)</sup>

Per alcune particolari categorie commerciali l'applicazione del dazio sul consumo si svolgeva a condizioni agevolate: i documenti, ad esempio, ci informano che *tali facilitazioni furono pure accordate ai Cantonieri sull'I.R. Strada del Braulio, appunto, perché destinati a ricoverare i passeggeri,*<sup>(10)</sup> mentre i Bagni Vecchi, che non godevano dello stesso vantaggio, erano sottoposti a un maggiore onere fiscale con conseguente perdita di appetibilità nelle licitazioni che li riguardavano. Perciò nel 1835 l'inaspettata e allarmante disertazione delle aste d'affitto indusse l'amministrazione distrettuale a chiedere l'esenzione totale dal dazio per stimolare l'arrivo di qualche vantaggiosa proposta e confidando che, *trattandosi di uno stabilimento esclusivamente sanitario, potrebbe essere considerato come qualunque stabilimento ospitaliero esente dal suddetto contributo;* in alternativa si auspicava che le autorità superiori equiparassero i Bagni allo stesso trattamento fiscale dei cantonieri dello Stelvio, con conseguente riduzione dell'aggravio.

La risposta, però, si fece talmente attendere che, ormai affittati i Bagni nel 1836 ad Antonio Helzer, l'istanza fu licenziata *essendo ora estranea l'amministrazione distrettuale agli obblighi incontrati dall'affittuario verso l'I. R. Finanza.*

### ***Tassa di cura o di dimora o di soggiorno***

Come si è detto, l'imposta di soggiorno fu introdotta in epoca ottocentesca per sostenere il deficit in cui versava la cassa distrettuale, gravemente compromessa anche perché non si avverarono – se non in misura ridotta – le ottimistiche previsioni circa il flusso turistico che avrebbe dovuto affollare gli stabilimenti delle due località alpine.<sup>(11)</sup>

Nata dall'iniziativa del governo austriaco come corrispettivo per lo sfruttamento delle acque termali, la tassa di cura fu attivata in via sperimentale

<sup>(9)</sup> *Le bains les plus fréquentés de la Suisse, Tome II, Parigi 1830, pp. 293-294.*

<sup>(10)</sup> *Il contributo da pagarsi dai Cantonieri sullo Stelvio è fissato come segue: per la prima Cantoniera lire 25, per la seconda Cantoniera lire 35, per la terza Cantoniera lire 30, per la quarta Cantoniera lire 70. Il tariffario era valevole per un seiennio sino alla fine del 1837, purché l'appaltatore non abbia a pretendere maggiore somma.*

<sup>(11)</sup> La frequentazione degli stabilimenti termali nell'Ottocento visse sempre fasi alterne senza contare che, ad appena dieci anni dalla loro inaugurazione, la Valtellina fu teatro dei primi moti risorgimentali, che influirono negativamente sulla concorrenza a causa del ricovero di truppe militarizzate.



MODULA 1.

Num. <sup>a</sup> progress.	Registro n. <sup>o</sup>	Num. <sup>a</sup> progress.	Registro n. <sup>o</sup>	
....	<b>STABILIMENTO BALNEARIO</b> di..... Provincia di..... Distretto di..... Comune di.....  Il sig..... pagherà a titolo di tassa di cura in questo Stabilimento, giusta le norme superiormente prescritte, lire..... dicansi lire.....  .....il.....1856.  <b>L'Ispectore di Polizia</b>	<b>STABILIMENTO BALNEARIO</b>	....	<b>STABILIMENTO BALNEARIO</b> di..... Provincia di..... Distretto di..... Comune di.....  Il sig..... pagherà nelle mani..... .....a titolo di tassa di cura in questo Stabilimento, giusta le norme superiormente prescritte, e pubblicate coll'Avviso del gior- no..... lire..... dicansi lire.....  .....il.....1856.  <b>L'Ispectore di Polizia</b>

*Esemplare del modello da compilare per l'esazione della tassa di cura (appendice alle "Istruzioni per gl'Ispettori presso gli stabilimenti balneari in Lombardia durante la stagione dei Bagni", 1856)*

in alcuni stabilimenti lombardi già dal 1856<sup>(12)</sup> e fu estesa nel Distretto di Bormio a partire dal 1857.<sup>(13)</sup> L'idea di base, allora come oggi, era di *procurare i mezzi onde migliorare gli Stabilimenti Balneari del Masino, di Bormio e delle acque Termali di Santa Caterina*" e utilizzare l'introito *soltanto in opere di utilità locale, abbellimento degli Stabilimenti, miglioramento delle strade di comunicazione, sopra proposta dell'I.R. Ufficio Distrettuale.*

La nuova gabella, in verità, fu assai invisa ancor prima della sua applicazione. L'amministrazione distrettuale dichiarò immediatamente *di non voler approfittare di questa concessione pel timore di allontanare la concorrenza dei forestieri (...) persuasa che questa novità sarebbe contrastata dai conduttori degli Stabilimenti con rifiuto al pagamento del convenuto canone.*

L'evidenza dei fatti mostrò che non solo i gestori, ma anche una parte dei clienti era decisamente avversa alla nuova imposizione e si rifiutò di pagarla, o perché ritenuta arbitraria, o perché si riteneva più opportuno versarla al comune di residenza, oppure per banale mancanza di denaro disponibile: molti ospiti, infatti, dichiararono *di non essere in tempo stati avvertiti e di non avere in tasca che di pagare appena la spesa fatta allo stabilimento e quello che gli potrà in qualche maniera occorrere per il viaggio* (giustificazione sparagnina: possibile che in previsione di un soggiorno non si ritenesse indispensabile portare con sé del denaro extra per le emergenze?)

L'applicazione forzosa della tassa era ritenuta affatto estranea – se non addirittura contraria – all'economia dello stabilimento, concetto ben ribadito dall'affittuario dei Bagni Nicola Negri,<sup>(14)</sup> il quale *mai non ebbe ad esigerla a rigore di tariffa, anzi nello stabilimento dei Bagni Vecchi mai non ebbe a pretenderla e ciò faceva per agevolare la concorrenza e compensare così il forestiero del lungo viaggio che deve intraprendere per qui recarsi.* Il Negri, in particolare, si riteneva fortemente danneggiato poiché molti clienti decidevano di intrattenersi a Bormio anziché ai Bagni *solo per non pagare la prescritta tassa, recandosi giornalmente presso lo stabilimento a bere l'acqua ed a fare bagni, quando invece sarebbero alloggiati allo stabilimento.* Inoltre l'inflessibile riscossione avrebbe obbligato l'affittuario ad usare dei *mezzi imperiosi, il qual modo di procedere era incompatibile per un conduttore cui è preciso suo dovere che i balneanti restino e di lui e dello stabilimento soddisfatti.*<sup>(15)</sup>

---

(12) Più precisamente *la tassa di dimora sui balneanti venne imposta per tutti gli Stabilimenti Balneari della Lombardia, e finora sempre esatta in forza del Decreto 16 novembre 1855 della Suprema Autorità di Polizia in Vienna.* Non si può fare a meno di sottolineare l'avvedutezza di Vienna, se pensiamo che la stessa imposta di soggiorno venne poi istituita per legge in tutto il Regno d'Italia a partire dal 1910 e sino al 1991!

(13) Avviso delegatizio 8 giugno 1857 n° 2010.

(14) Il contratto di affitto, in realtà, era stato siglato dal padre Giovanni, ma Nicola era stato delegato in moltissimi affari riguardanti gli stabilimenti termali.

(15) È significativo notare che anche a S. Caterina i capitoli di affitto della Fonte obbligavano il locatore

TARIFFA PER LO STABILIMENTO NUOVO.		
1. Per ogni bagno ed uso del letto in uno dei gabinetti forniti, per ogni ora e mezzo complessivamente per persona <i>per ora 2/</i>	L.	1. 25. <i>1,60</i>
2. Per ogni bagno in vasca marmorea senza letto	"	80. <i>1,05</i>
3. Per ogni bagno in vasca marmorea per la doccia ed il letto in altri luoghi dello Stabilimento per un'ora e mezzo	"	1. —. <i>1,30</i>
4. Per ogni bagno nelle altre vasche terranee nello Stabilimento per ogni ora e mezzo compreso il letto	"	70. — <i>93</i>
5. Per ogni bagno nelle medesime senza letto	"	35. — <i>45</i>
6. Per la lotazione del corpo	"	35. — <i>45</i>
7. Per la doccia col letto per due ore	"	1. — <i>1, —</i>
8. Per l'uso dei fanghi, lavacro e letto per due ore	"	1. — <i>1, —</i>
9. Bagno per un Cavallo per mezz'ora	"	15. — <i>1, —</i>
10. Per ogni boccale d'acqua termale che si asportasse	"	05. — <i>0</i>
11. Per ogni libbra della medesima	"	3. — <i>3</i>
12. Per ogni bottiglia d'acqua di S. Caterina	"	26. — <i>5</i>
13. Per ogni coppetta	"	08. — <i>0</i>

  

TARIFFA PER LO STABILIMENTO DI S. MARTINO.		
1. Per ogni bagno o lotazione nelle vasche comuni con letto per ogni ora e mezzo <i>due ore</i>	L.	40. —
2. Per l'uso dei fanghi	"	20. —

*Elenco delle "tasse" applicate ai Bagni (capitolato per la locazione 1836-1845)*

Ciononostante la tassa fu messa in pratica e fissata in lire 6 per tutti gli stranieri e per i *viaggiatori nazionali* di rango signorile, in lire 3 per gli altri.<sup>(16)</sup> Erano esclusi dal pagamento *i fanciulli al di sotto dei 10 anni, i domestici che accompagnano i loro padroni, i contadini operai e giornalieri della Provincia di Sondrio (...) ed indistintamente tutti gli individui iscritti nel ruolo personale di Bormio per riguardo allo stabilimento di S. Caterina e di Val Masino per riguardo a quello stabilimento.* Erano anche esentati tutti coloro che si recavano alle fonti termali per meno di 2 giorni.

I clienti giunti ai Bagni registravano il proprio arrivo, la successiva partenza e le indicazioni essenziali per il conteggio della tassa su appositi *Fogli di Notifica*; un funzionario (Ispettore)<sup>(17)</sup> si recava giornalmente ai Bagni per *ad usare modi urbani verso di chicchessia che si recherà per bere le acque, siano o non siano soggetti al pagamento della tassa.*

<sup>(16)</sup> Il discrimine era determinato dalla tassazione del *recapito di viaggio* (una sorta di passaporto): *lire 6 per tutti i balneanti esteri indistintamente e per i nazionali i cui recapiti di viaggio portano il bollo di lire 1,50, e di lire 3 per i nazionali con ricapito di viaggio di centesimi 30.*

<sup>(17)</sup> L'Ispettore vigilava sul rispetto dei Regolamenti emanati dal governo austriaco, con particolare riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza sanitaria. Era suo dovere, inoltre, compilare ogni anno una

espletare le operazioni legate alla riscossione, che consistevano nel ritirare i Fogli di Notifica e nel rilasciare, tramite un bollettario madre/figlia, una ricevuta che *autorizzava il Conduttore a ricevere la tassa o ad inscrivere l'accordata esenzione.*<sup>(18)</sup> L'incarico, per quanto retribuito, non doveva risultare particolarmente gradito, sia per la difficoltà di dover persuadere le persone a sottostare al pagamento, sia perché la lontananza dei Bagni rispetto al capoluogo di Mandamento costringeva il funzionario a *percorrere ogni giorno la strada che da Bormio (dove risiede) conduceva ai Bagni*, il che richiedeva un discreto esercizio fisico per il quale non tutti erano portati: l'Ispettore Alessandro Milani,<sup>(19)</sup> sarà stato un *giovane bene educato e di bei modi*, ma non era certamente un gran camminatore se per il tragitto a piedi gli occorreavano *un'ora e mezzo da Bormio ai Bagni Nuovi più altra mezz'ora fino a raggiungere i Bagni Vecchi!!!!*

A fine stagione i conduttori degli stabilimenti di Bormio e di S. Caterina venivano convocati *per stabilire il conto relativo all'introito della tassa di cura*. Dai relativi prospetti si riscontrano parecchi rifiuti (*ricusò il pagamento*) e si denuncia apertamente che la tassa *fu causa di non poco malcontento ai forastieri e riescì talvolta di difficile ed anche d'impossibile esigenza.*<sup>(20)</sup>

La situazione doveva essere tutt'altro che distesa: in previsione del riaffitto per il 1858 Giovanni Negri pretese il diritto esclusivo di percepire i futuri introiti della tassa di cura<sup>(21)</sup> e che la quota spettante al Distretto per il passato 1857 fosse revocata a suo favore per le spese sostenute nell'ampliamento della *salle à manger* dei Bagni Nuovi, minacciando *di far levare e trasportare altrove gli effetti di mia ragione nello stabilimento lasciando che altri pensino di assumere l'affittanza*. La risolutezza della Congregazione Municipale pose fine ad ogni velleità: l'imposizione e l'erogazione della tassa non avrebbe potuto in alcun modo deviare da quanto stabilito coi Decreti governativi poiché *non è dato d'introdurre modificazioni a quanto fu prescritto superiormente*. Il conduttore dovette rinnovare la sua offerta per l'affitto degli stabilimenti termali senza alcuna pretesa *per qualsiasi compartecipazione all'importo della tassa di*

relazione sull'andamento della stagione appena conclusa. Il ruolo di Ispettore era affidato a qualche membro della deputazione comunale o a *persona proba* e in genere la scelta ricadeva sul commissario distrettuale della zona.

(18) Al termine della stagione il bollettario era trasmesso alla Delegazione Provinciale con le annotazioni sui pagamenti dovuti e le esenzioni rilasciate.

(19) Nel 1857 le mansioni di Ispettore degli Stabilimenti di Bormio e S. Caterina furono affidate al commissario distrettuale *con una remunerazione di lire 180 esclusa ogni altra competenza*. Nel 1858 fu proposto lo scrivano distrettuale Milani, il quale si disse disposto ad accettare in cambio di un rimborso di lire 2 giornaliero *e senza alcun pregiudizio per l'andamento dell'Ufficio distrettuale*.

(20) *Prospetto dimostrativo il prodotto della tassa di cura attivata presso lo stabilimento di Bormio dipendentemente dal Delegatizio Avviso 8 giugno 1857*, redatti nel settembre 1857 e il 24 agosto 1858. Relativamente agli introiti i documenti d'archivio rilevano alcune discordanze: ciò potrebbe essere dovuto alla diversa monetazione utilizzata nei calcoli ossia lira austriaca o lira valtellinese.

(21) Dietro rimborso forfettario di lire 200 annue (poi aumentate a lire 275).



*Frontespizio del prontuario settecentesco per l'applicazione del dazio sui prodotti in commercio*

Provincia di Sondrio Città di Bormio  
 Santa Caterina Comune di Paltava

Prospetto dimostrativo il reddito della tassa di cura  
 attivata presso lo stabilimento delle acque  
 Culo Saffiali N. 4000 in Valgarina  
 Grandemente dal Collegio nostro il giorno  
 1857 il 2010

N. e Nome e Cognome contrib.	del pagante	Soggetti	Esenzioni
1	Cioni Carlo	6	
2	" Caspina	6	
3	Cianchi Luigi	6	
4	Di Simetto "	6	
5	Fabrizzi Luigi	6	
6	Faglioni Luigi	6	
7	Corri Silvia	6	
8	Lambertini Luigi	6	
9	Caprati Gabriele	6	
10	Bertoli Cesare	6	
11	Melli Carlo	6	
12	Colzigo Costantino	6	
13	Alinari Agnese	6	Esente perché al servizio del padrone
14	Prizzi Giacomo	6	
15	Bottolini Emma	6	Esente perché al servizio della
16	Molinari Olga	6	Bottolini.
		36	

Prima pagina del rendiconto della tassa di cura applicata a S. Caterina nell'anno 1857

### *Polizia pei Balneanti.*

Anche Luigi Clementi, gestore della fonte ferruginosa di S. Caterina, aveva di che reclamare perché l'amministrazione distrettuale, nell'introdurre la nuova tassa, aveva modificato con atto unilaterale il contratto di locazione, violando un diritto regolarmente sancito.<sup>(22)</sup>

Nel 1858, dunque, viene riproposto l'Avviso contenente le disposizioni per l'applicazione e la riscossione della tassa di cura, ora chiamata tassa di dimora. I rendiconti elaborati in chiusura di stagione consentono qualche paragone con l'annata precedente: nel 1858 le persone che si rifiutarono di pagarla furono 28 e nessun introito fu registrato per la tassa di bibita sulle bottiglie di acqua acidulo-marziale. Il numero dei clienti affluiti agli stabilimenti bormini fu ridotto (cioè 128 contro i 163 del 1857), mentre a S. Caterina si registrò un sensibile aumento (130 contro i 125 del 1857).

Nel 1860, allo scopo di rendere sempre più efficace il meccanismo legato alla percezione della tassa di soggiorno e sulla scorta delle esperienze maturate, i comuni sociali si accordarono con Luigi Clementi per accorpare le tasse di bibita e di dimora cui erano soggetti i clienti della fonte ferruginosa.

Il Clementi si impegnava a versare una somma a titolo forfettario per entrambe le tasse, che egli avrebbe poi recuperato sui clienti nei modi e tempi da lui ritenuti più opportuni: un provvedimento che ai Bagni di Bormio non poté trovare analoga applicazione per la recente vendita degli stabilimenti alla Ditta Bernina di Poschiavo e la conseguente abolizione della tanto bistrattata tassa. La società acquirente, infatti, per bocca del suo procuratore Stefano Ragazzi, si mostrò decisamente contraria *all'attivazione d'una tassa qualsiasi, considerata affatto arbitraria ed ingiusta perché non appoggia a nessuna legge o valido motivo ed è lesiva dei diritti privati.*

La ditta svizzera reclamava la completa libertà di scelta nella gestione degli stabilimenti, *ora che sono (...) di esclusiva proprietà privata* e soprattutto protestava contro un'evidente disparità di trattamento tra i viaggiatori che alloggiavano nel Bormiese: *Perché il comune impone una tassa sui balneanti e non su tutti gli altri forestieri che capitano nel Comune, quasi che vi fosse differenza fra gli uni e gli altri?*

E ancora: se tale tassa era giustificata dalla necessità di sostenere economicamente il Distretto, con la vendita dei Bagni tale motivo veniva a cadere del tutto, restando a carico degli svizzeri ogni onere di spesa. Più prosaicamente, è probabile che i nuovi proprietari, facendosi interpreti del malcontento che ancora serpeggiava contro il famigerato balzello, cercassero di compiacere la clientela e di agevolare l'affermarsi della loro nuova gestione. Il sindaco di Bormio, un po' inaspettatamente, appoggiò le rivendicazioni

---

<sup>(22)</sup> Il diritto di bibita o di imbottigliamento, di cui si parla più oltre. Infatti la Delegazione Provinciale dichiarò che *non è punto confondibile la tassa concessa a favore del proprietario o dei proprietari degli stabilimenti balneari (...) col prezzo dell'acqua che i concorrenti possono essere chiamati a pagare.*

del Ragazzi: non solo ammise che la tassa sarebbe stata di ben poca utilità al Distretto, dato che *non riescirà considerevole*, ma propose di *affrancare gli acquirenti da una qualsiasi tassa di dimora a condizione però che accordassero gratis l'uso di una vasca nel fabbricato dei bagni vecchi a comodo della popolazione di questo Mandamento, riparando così l'ommessa riserva nelle condizioni di vendita*.

Ecco spiegato il vero motivo di tanta indulgenza: ripristinare un antico e consuetudinario diritto che non era mai stato messo in discussione, ma che era stato completamente soppresso – o meglio, dimenticato – nelle febbrili circostanze in cui era avvenuta la vendita.<sup>(23)</sup> L'ipotesi di scambio di favori non piacque al Governo Provinciale di Sondrio, che respinse la proposta del municipio bormino: la tassa configurava un diritto sancito dalle autorità superiori e come tale andava applicata *se espressamente richiesto dal comune interessato*.<sup>(24)</sup>

Gli svizzeri minacciarono di aprire una disputa legale e tramite l'avvocato Salis si rivolsero al Ministero dell'Interno a Torino: se li si obbligava ad imporre la tassa di soggiorno (il cui introito finiva direttamente nelle casse comunali), allora avrebbero rivendicato il diritto di *chiederne l'esatta esecuzione e di vegliare a che il relativo incasso non ricevesse un altro stanziamento nel Bilancio Comunale*.

Infatti le disposizioni governative erano molto esplicite a proposito e stabilivano che il ricavo fosse destinato esclusivamente al miglioramento degli stessi stabilimenti con i relativi annessi e connessi (strade, terreni, caseggiati, sentieri ecc.). Un'attenta lettura del rogito Carbonera sembra fugare qualsiasi dubbio sulle reali possibilità di opporsi con successo alla ditta Bernina: *...dichiarano i comuni venditori che stante l'attuale vendita s'intende cessato nei comuni stessi il diritto di esigere la tassa dei balneanti imposta dal Decreto 16 novembre 1855 n. 4312 dell'autorità politica del cessato Governo Austriaco, essendo per i comuni venditori estinto ogni obbligo od interesse d'ingerenza in quegli stabilimenti*.

Purtroppo a partire da questi anni la documentazione si dirada e diventa impossibile ricostruire oltre le vicissitudini legate alla tassa di soggiorno. Sappiamo che essa fu predisposta anche per l'anno 1859, ma probabilmente i frangenti militari legati alla II guerra di indipendenza impedirono un regolare andamento della stagione e resero impossibili le operazioni di riscossione.

---

(23) Il *leit-motiv* di questi anni sarà proprio il tentativo di riassegnare ai comuni sociali il diritto imperituro e gratuito di una vasca per i bagni e della bibita estratta dalla fonte di S. Caterina, a favore di tutti gli abitanti del Mandamento.

(24) Ciò dimostra inequivocabilmente che non tutti i sindaci del Distretto erano disposti a rinunciare tanto facilmente ai proventi generati dalla tassa di cura.



### ***Tassa di trasporto***

All'inizio del 1839 l'ing. Lavezzari<sup>(25)</sup> propose di istituire una *tassa sulle carrozze, carrette e cavalli* a carico di coloro che durante la stagione estiva percorrevano la strada di S. Caterina per accedere alle acque acidule.<sup>(26)</sup> La tassa era fissata nella misura di 1 lira per le carrozze a due cavalli, 50 centesimi per quelle ad un solo cavallo (*comprese le carrette*), centesimi 25 per le persone che si recano a cavallo, il tutto escludendo gli impiegati pubblici, quelli sanitari e gli abitanti di Valfurva. La tassa fu chiamata *diritto di pedaggio* e la sua esazione fu inizialmente affidata in via privata ad Antonio Trabucchi in cambio della corresponsione del 50% dell'incasso.<sup>(27)</sup> La scelta di Antonio Trabucchi non fu un caso: egli parve la persona più adatta in quanto possedeva una casa di proprietà all'inizio della strada in Bormio ed una anche a S. Caterina e pertanto si riteneva agevolato nel prendere nota di tutti i passaggi, compito essenziale per la futura definizione dell'importo della tassa sulla base dei transiti effettuati.

### ***Diritto e tassa di bibita***

Si parlava di *diritto di bibita* per indicare una tassa che il locatore poteva esigere dai clienti che, tramite bottigliette appositamente sigillate, "asportavano" l'acqua che sgorgava dai Bagni di Bormio e dalla fonte ferruginosa di S. Caterina (si trattava, in sostanza, di un acquisto).<sup>(28)</sup> Per *tassa di bibita*, invece, si intendeva una lieve imposizione a carico dei soli forestieri che, soggiornando per un tempo minimo ai Bagni di Bormio e/o a S. Caterina, accedevano alle acque curative per assumerle e goderne gli effetti benefici. A S. Caterina la tassa di bibita fu introdotta nel 1839 *a sollievo della spesa per la manutenzione della strada che conduce alle dette acque*, che proprio in quell'anno era stata pesantemente danneggiata dalle esondazioni del Frodolfo e dalla flottazione

---

(25) Luigi Lavezzari (in qualche caso Lavizzari), ing. capo dell'ufficio delle pubbliche costruzioni di Milano, autore di diversi progetti e verbali di collaudo riguardanti la strada di S. Caterina e i Bagni di Bormio.

(26) La strada di S. Caterina fu ricostruita nel 1837 per renderla transitabile ai carri e alle carrozze che l'avrebbero percorsa per recarsi alla fonte ferruginosa di S. Caterina; quella allora esistente, infatti, risultava troppo stretta e impervia e non era in grado di rispondere alle esigenze della clientela che si sperava di portare alla fonte.

(27) Trattandosi di una nuova imposizione non era ancora possibile stabilire una cifra di base per l'appalto. Questa sarebbe stata fissata nell'anno successivo in base agli introiti ottenuti.

(28) Il diritto di bibita per l'acqua ferruginosa di S. Caterina era regolato da condizioni precise: le bottiglie della tenuta di un boccale costavano 4 centesimi l'una, dovevano essere *bene turate con turacciolo e catrame, e marcate col bollo di garanzia che l'affittuario doveva procurarsi a proprie spese* ed essere infine annotate su apposito registro. Anche la raccolta dell'acqua doveva avvenire esclusivamente nelle ore fissate dal contratto.

di legnami. Per attivarla fu necessario un atto d'imperio; l'amministrazione distrettuale, infatti, rifiutò di applicarla nel timore di allontanare la concorrenza, ma soprattutto perché convinta che il ripristino della strada spettasse alla ditta Torelli che, con la sua flottazione, l'aveva danneggiata. Tale presa di posizione, tuttavia, fu ritenuta *non consentanea alle massime della buona pubblica amministrazione*, sicché la tassa venne imposta a partire dalla stagione 1840 *nella misura di lire 6 per ogni 15 giorni di cura ed in proporzione per minore tempo.*<sup>(29)</sup> Essa venne però applicata in modo discontinuo: autorizzata nel 1842, fu sospesa nel 1843 a causa di *un generale malcontento che produsse nel pubblico non poche clamorose declamazioni*; nuovamente autorizzata, fu abolita nel 1857 con l'introduzione della tassa di soggiorno.<sup>(30)</sup> È certo che tali imposizioni fossero in vigore anche ai Bagni di Bormio, dove si applicavano all'acqua della fonte Pliniana nella stessa misura fissata per l'acqua acidulo-marziale di S. Caterina. Abolita all'indomani della cessione dei Bagni alla ditta Bernina, ne fu tentato il ripristino nel 1899 quando la famiglia svizzera dei Planta, proprietaria dei Bagni, propose una contribuzione di 6 lire per chiunque si recasse a bere alla fonte degli stabilimenti termali *allo stesso modo del diritto di bibita già in uso in anni addietro.*

---

<sup>(29)</sup> I *comunisti* (gli abitanti dei comuni sociali) godevano di condizioni agevolate: avevano libero accesso alla fonte senza limite di tempo e senza corresponsione di tassa e ne potevano trasportare altrove la quantità desiderata. I poveri erano esentati dal pagamento a condizione che presentassero un *certificato di miserabilità* emesso dal comune di appartenenza e una dichiarazione medica che indicasse la malattia di cui erano afflitti e la necessità di assumere l'acqua ferruginosa a scopo terapeutico.

<sup>(30)</sup> Abolizione del tutto arbitraria: la tassa di bibita era compresa nel contratto regolarmente acquisito dal locatore all'epoca del riaffitto della fonte.